



Consiglio Regionale della Lombardia Gruppo Consiliare +Europa con Emma Bonino

Via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano

Tel +39 02.6748.6314 – 02/6748.6377

europacon.emmabonino@consiglio.regione.lombardia.it

MOZIONE

Oggetto: revoca norme regionali discriminatorie per l'accesso degli stranieri alle prestazioni sociali agevolate.

Il Consiglio regionale,

PREMESSO CHE

- Il Regolamento Regionale 4 agosto 2017 , n. 4 "Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici", alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7, dispone che i beneficiari dei servizi abitativi pubblici debbano avere i seguenti requisiti:
d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero. I cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono possedere in sede di verifica dei requisiti di accesso, la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza;
- il DPR richiamato dal suindicato articolo del Regolamento regionale 4/2017 prevede che: gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri;
- tale DPR norma solamente la maniera in cui la documentazione proveniente da Paesi esteri debba essere presentata e attiene all'aspetto tecnico della presentazione dei documenti. Il regolamento regionale interpreta strumentalmente il DPR per richiedere documentazione aggiuntiva ed impossibile da ottenere violando così il principio di parità di trattamento ex art. 2, comma 5 TU immigrazione;

CONSIDERATO CHE

- Nel settembre 2018 il Comune di Lodi ha adottato un nuovo regolamento che, facendo riferimento al combinato disposto delle due norme già richiamate, nonché alla delibera di Regione Lombardia n. X/6972 del 31 luglio 2017 che integra le linee guida per l'uniforme applicazione dell'ISEE, di fatto imponeva ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea, per accedere alle prestazioni sociali agevolate, la produzione di una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, corredata di traduzione in italiano legalizzata dall'Autorità consolare italiana, di non possesso di proprietà immobiliari nel Paese di provenienza;

- l'applicazione del nuovo regolamento ha di fatto privato molti bambini residenti nel comune di Lodi dell'accesso ad alcuni servizi essenziali quali la mensa scolastica e il trasporto in scuolabus, dando origine ad un vasto movimento di protesta che è culminato in una raccolta fondi a sostegno delle famiglie discriminate e alla presentazione di un ricorso presso il Tribunale di Milano avverso al regolamento stesso;
- nel mese di dicembre 2018 la Prima sezione del Tribunale di Milano ha riconosciuto la fondatezza del ricorso promosso da UGUALI DOVERI e ASGI ed ha ordinato al Comune di Lodi di *"modificare il 'Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate' in modo da consentire ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea di presentare la domanda di accesso a prestazioni sociali agevolate mediante la presentazione dell'Isee alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e dell'Unione Europea in generale"*, riconoscendo tra l'altro la *"condotta discriminatoria del Comune di Lodi"* e ha condannato l'amministrazione a pagare 5mila euro per le spese processuali intimandole di cambiare il regolamento stesso;
- nello scorso mese di marzo, in analogia con quanto accaduto a Lodi, il Tribunale di Milano ha deliberato anche sul *"caso Vigevano,"* accogliendo anche in questa seconda occasione le richieste avanzate dalle associazioni ASGI, NAGA e ANOLF-CISL e confermando che le amministrazioni comunali non possono richiedere agli stranieri, per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, documenti aggiuntivi rispetto all'ISEE in quanto quest'ultima non è, infatti, un' autocertificazione, ma un' attestazione pubblica del livello di reddito e di patrimonio di ciascun nucleo familiare scelta dal Legislatore come il criterio al quale tutti, italiani e stranieri, devono far riferimento per poter accedere alle prestazioni sociali;
- anche il Comune di Sesto San Giovanni, facendo leva su un'interpretazione restrittiva del Regolamento Regionale 4/2017, ha modificato negli ultimi due anni i parametri per l'accesso ai bandi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, causando un vero e proprio crollo del numero di alloggi assegnati a cittadini stranieri: nel 2017 29 e solamente 2 nel 2018;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- per molti cittadini stranieri provenienti da Paesi in cui non è presente un catasto nazionale centralizzato è di fatto impossibile produrre le certificazioni richieste;
- i soggetti titolari di protezione internazionale e di permesso di soggiorno umanitario non hanno la possibilità di tornare nel Paese di provenienza per richiedere le certificazioni;
- la pretesa normativa che impone ai cittadini extra comunitari di produrre certificazioni di fatto impossibili da ottenere, è caratterizzata nella sua applicazione da evidenti tratti di illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento e discriminazione e si pone in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione sulla parità e l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, nonché con la direttiva 109/2003 del Consiglio Europeo che dispone chiaramente la parità di trattamento per il soggiornante di lungo periodo per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico nonché alla procedura per l'ottenimento di un alloggio;
- i principi sopra citati sono stati richiamati anche dalla Corte Costituzionale che ha rilevato come le finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica siano quelle di *"garantire un'abitazione a soggetti economicamente deboli nel luogo ove è la sede dei loro interessi"* (sentenza n. 176 del 2000) evidenziando inoltre che *"se al legislatore statale o regionale è consentito introdurre una disciplina differenziata per l'accesso alle prestazioni assistenziali...la legittimità di una simile scelta non esclude che i canoni selettivi adottati debbano comunque rispondere al principio di ragionevolezza"*;

- nello specifico, per quanto riguarda il Comune di Sesto San Giovanni, è evidente che la norma, così come applicata ed interpretata, finisce per discriminare determinate categorie di cittadini stranieri che, conseguentemente, non hanno alcuna possibilità di accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonostante il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa;
- i casi sopra riportati, considerato anche il rilievo assunto presso l'opinione pubblica, hanno causato nei comuni interessati, un aumento della tensione sociale, una violazione evidente dei diritti civili ed uno spreco di risorse pubbliche;

EVIDENZIATO INOLTRE CHE

- la normativa di recente approvazione sul cosiddetto "Reddito di cittadinanza" prevede espressamente che:
"Le disposizioni di cui al comma 1-bis (richiesta certificazioni di cui sopra) non si applicano:"c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali e' oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e' definito l'elenco dei Paesi nei quali non e' possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013»;
- l'esplicita esclusione della richiesta delle certificazioni estere, per i cittadini impossibilitati a produrle, contenuta nelle norme sul Reddito di cittadinanza rende ancora più esplicita l'irragionevolezza del regolamento regionale e determina inoltre un'ulteriore discriminazione vista la richiesta di requisiti differenti per l'accesso a prestazioni sociali di analoga importanza;

CONSIDERATO INFINE CHE

- il Regolamento n. 4/2017 consente l'emanazione di bandi per l'assegnazione di alloggi residenziali pubblici ad hoc per ogni singola abitazione, che si estinguono al determinarsi dell'assegnazione stessa, aggirando di fatto la graduatoria generale rischiando di rendere ininfluente il sistema del valore maggiore o minore dei punteggi, poiché il punteggio stesso può essere fatto valere solo nell'ambito specifico degli alloggi scelti in sede di domanda. Inoltre rende più complicato il lavoro degli uffici preposti alle assegnazioni, nonché quello dei cittadini che partecipano ai bandi.

IMPEGNA LA GIUNTA

ad approvare e sottoporre al Consiglio in tempi brevi una modifica del Regolamento n. 4/2017 secondo le seguenti linee di indirizzo:

- eliminazione della norma che prevede come requisito di accesso ai servizi abitativi pubblici la produzione di certificati esteri attestanti l'assenza di proprietà immobiliari nel Paese di provenienza del richiedente o, in subordine, l'approvazione di una norma di salvaguardia nei confronti dei cittadini provenienti da Paesi in cui non sia presente un catasto nazionale o soggetti a protezione internazionale o umanitaria;

-eliminazione della norma che prevede la possibilità di emanare bandi singoli ad hoc per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

a revocare immediatamente la delibera n. X/6972 del 31 luglio 2017 che integra le linee guida per l'uniforme applicazione dell'ISEE, all'epoca emanata solo per garantire una strumentale copertura normativa alla pratica discriminatoria del Comune di Lodi, riconosciuta come tale dalla sentenza già citata;

nelle more dell'approvazione delle modifiche normative di cui sopra, ad emanare un atto interpretativo che consenta di applicare la normativa sui requisiti di accesso al Reddito di cittadinanza anche alle prestazioni sociali agevolate offerte dai Comuni del territorio regionale, utilizzando l'elenco paesi che verrà pubblicato dal Ministero riguardo al reddito di cittadinanza.

Michele Uselli
(+Europa con Emma Bonino)